

Legge regionale 26 febbraio 2001 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.

Art. 20

(Integrazioni alla legge regionale 28/1989, in materia di sovvenzioni ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi)

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Sono ammissibili alle sovvenzioni anche le spese già sostenute, purché lo strumento urbanistico non sia approvato alla data del termine finale per la presentazione della domanda.>>.